

Dubbi, chiarimenti e problematiche a un mese dall'avvio del nuovo sistema che riguarda anche il non profit

La fattura elettronica è in dirittura

PATRIZIA CLEMENTI

Fra 33 giorni la fattura elettronica diventerà la normalità per gli operatori commerciali ed anche per i consumatori finali come le persone fisiche e gli enti non commerciali.

Nello scorso numero abbiamo cercato di chiarire la nuova normativa e le modalità di applicazione agli enti non commerciali che spesso sono coinvolti tanto nella sfera della attività istituzionali come consumatori finali, quanto nella sfera imprenditoriale come operatori commerciali.

In questo numero ci soffermiamo su alcune delle risposte che l'Agenzia delle Entrate ha dato alle domande proposte dalla stampa specializzata in un videoforum tenuto lo scorso 12 novembre e ci soffermiamo su alcuni aspetti che, a giudicare dai quesiti che ci vengono proposti, sono ancora non del tutto chiari.

Preliminarmente segnaliamo il Garante della Privacy il 15 novembre ha emanato un Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel quale - come si legge nel comunicato stampa dell'Autorità del giorno successivo - ha avvertito l'Amministrazione finanziaria «che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia delle Entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali» e «ha chiesto all'Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica».

A sgombrare il campo da possibili proroghe nella partenza della nuova modalità di fatturazione è intervenuto il Ministro dell'Economia, mentre l'Agenzia delle Entrate ha in agenda un incontro con il Garante per ridefinire i regolamenti attuativi.

Veniamo ora alle questioni sottoposte sulle quali si concentrano le richieste di chiarimento.

1. La corretta detrazione dell'imposta versata sugli acquisti. Come si può ben comprendere molte domande riguardano il corretto comportamento ai fini della detrazione dell'imposta senza rischi di contestazioni.

La prima ipotesi è quella che il fornitore non emetta la nuova fattura elettronica, ma invii al cliente la tradizionale fattura cartacea, il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare il documento in sede di liquidazione dell'imposta.

L'Agenzia ribadisce che se il fornitore non emette la fattura elettronica e non la trasmette al Sistema di Interscambio (Sdi) la fattura fiscalmente si considera non emessa e, di conseguenza, il cliente non avrà a disposizione un documento che gli consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA. In questi casi il cliente deve richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica e, se non la riceve, ha l'obbligo di emettere un'autofattura (entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione) e trasmetterla al Sdi. A

questo punto il documento potrà essere registrato e l'imposta detrata. Si tenga presente che in caso di omessa fatturazione da parte del fornitore il cliente ha l'obbligo di emettere l'autofattura (a prescindere dalla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione) per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, c. 8 del D.Lgs. 471/1997 pari al 100% dell'imposta, con un mi-

parte dalla precisazione che la nuova normativa in tema di fatturazione elettronica ha rilevanzza solo fiscale; ne consegue che «in relazione ai pagamenti hanno rilievo gli accordi commerciali stabiliti tra le parti».

3. Le autofatture in reverse charge. Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali potrebbero ricevere fatture in reverse charge, cioè senza applicazione dell'imposta. L'inversione contabile o reverse charge è una particolare modalità di applicazione dell'IVA in cui l'onere dell'imposizione fiscale viene trasferito dal venditore al compratore. Infatti, in termini operativi il meccanismo prevede l'inversione dell'onere di versare l'IVA per effetto del quale il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta e il compratore integra la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acqui-



nimo di 250 euro.

2. Il collegamento tra la fattura elettronica e il pagamento. Un altro dubbio piuttosto frequente riguarda il collegamento tra il documento elettronico e il pagamento. Tra i quesiti proposti all'Agenzia delle Entrate uno riguarda il comportamento da tenere nel caso in cui si riceva una fattura elettronica, ma relativa ad una merce mai acquistata. La risposta evidenzia che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto disposizioni riguardanti il rifiuto di una fattura; di conseguenza il soggetto che riceve una fattura per una partita di merce mai ordinata «potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via mail, telefono, eccetera)» in quanto non è possibile utilizzare il canale dello Sdi per veicolare comunicazioni di rifiuto o di contestazione.

L'altro dubbio riguarda il caso opposto: vi è l'obbligo di pagare un bene o una prestazione per la quale non si riceve la fattura elettronica? La risposta

è sì e nel registro IVA vendite. Con l'avvento della fattura elettronica, che essendo immateriale e immodificabile non può essere integrata, l'Agenzia delle Entrate identifica due possibili modalità di comportamento. La prima, contenuta nella Circolare 13/E del 2 luglio 2018, contempla «la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa».

La seconda modalità è quella indicata nel videoforum del 12 novembre; partendo dalla constatazione che il documento contenente i dati necessari per l'integrazione (imponibile e aliquota) e gli estremi della fattura «per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente» ne fa conseguire che «può essere iniziato al Sistema di interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del

servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione».

In pratica, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile o emettere autofattura con trasmissione al Sdi, oppure produrre un separato documento riportante l'integrazione. La scelta è fortemente influenzata dal sistema prescelto per la conservazione sostitutiva: infatti, nel caso di emissione di autofattura e trasporto da Sdi, laddove si sia aderito alla conservazione dell'Agenzia, il documento sarà conservato automaticamente. Se, invece, si sceglie la strada della produzione di una "integrazione" alla fattura con separato documento, questo dovrà essere conservato digitalmente con la fattura originaria. In questo caso, però, l'operazione non potrà essere effettuata tramite il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate.

4. Le fatture da e verso l'estero. Tra temi affrontati rispondendo ai quesiti proposti vi è quello delle fatture ricevute (o più raramente emesse) da fornitori esteri.

A questo proposito occorre evidenziare che l'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti esteri. Infatti, con la decisione di esecuzione 16 aprile 2018 n. 2018/593, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare in maniera generalizzata l'obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui il documento venga emesso da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio nazionale. La normativa interna circoscrive l'ambito applicativo dell'adempimento ai soggetti «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» (art. 1 c. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 come modificato dal D.L. 119/2018 che ha eliminato dall'ambito applicativo i soggetti "identificati").

Pertanto le operazioni (attive e passive) con i soggetti esteri che non abbiano una sta-

bile organizzazione in Italia potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma, considerando che con l'introduzione della fattura elettronica è stato sospeso lo "spesometro" (la comunicazione delle fatture emesse e ricevute) imitiamente alle operazioni con l'estero viene introdotto un nuovo adempimento: la comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere", detta "sterometro" (cf. c. 3-bis).

La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La possibilità di adottare, non per obbligo ma per opzione, lo strumento della fattura elettronica per i soggetti esteri è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nel videoforum del 24 maggio 2018. Certamente l'opzione è più agevole da esercitare nel caso delle fatture emesse, mentre è un'ipotesi piuttosto remota nel caso delle fatture di acquisto.

La comunicazione (esterometro) deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento emesso o di quello comprovante l'operazione; l'invio deve essere effettuato con modalità telematica secondo il tracciato e le regole contenuti nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757.

Il mancato invio della comunicazione è punito con una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita (art. 11 c. 2-quadro del D.Lgs. 471/97).

Per le sole fatture emesse il Provvedimento 89757/2018 stabilisce che le comunicazioni di cui all'esterometro «possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 [formato XML] e compilando solo il campo "Codice Destinataria" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento (il codice è "XXXXXX")». Inoltre nel campo "Identificativo Fiscale IVA" va inserita la partita IVA comunitaria e, quando si tratta di soggetti extra UE, va inserito il codice: "OO999999999999".